

Delibera n. 151/2026

Misure 15.2, lettere a) e b), 15.3 e 13.8 dell'Allegato "A" alla delibera n. 242/2025. Avvio di un procedimento ordinatorio nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

L'Autorità, nella sua riunione del 29 luglio 2026

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:

- il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità provvede *"a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali [...] nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci"*;
- il comma 3, lettera d), ai sensi del quale l'Autorità richiede *"a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente"*;
- il comma 3, lettera f), ai sensi del quale l'Autorità *"ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare"*;

VISTO

il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare l'articolo 351, paragrafi 1 e 3, secondo cui *"1. Le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data*

della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra. [...] 3. Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nei trattati da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'instaurazione dell'Unione e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri”;

- VISTO** il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
- VISTO** il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013;
- VISTO** il regolamento (UE) n. 952/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;
- VISTO** il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione nonché il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante *“Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)”*;
- VISTO** il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, recante *“Esecuzione del trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947”* e, in particolare, l'Allegato VIII del trattato di pace concernente il porto franco di Trieste;
- VISTA** la legge 25 novembre 1952, n. 3054, avente ad oggetto la ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, recante esecuzione del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
- VISTO** il memorandum d'intesa di Londra sottoscritto il 5 ottobre 1954 fra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia, concernente il regime di amministrazione provvisoria del territorio libero di Trieste, previsto dall'Allegato VII del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante *“Riordino della legislazione in materiale portuale”*, così come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 e, da ultimo, dalla legge 5 agosto 2022, n. 118;

- VISTO** l'articolo 1, commi 618-620, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto la sdemanializzazione delle aree del porto vecchio di Trieste e lo spostamento del punto franco, ai sensi dell'Allegato VIII del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, dal Porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali;
- VISTO** il decreto 28 dicembre 2022, n. 202, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale è stato adottato il *“Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine”*;
- VISTO** il decreto 27 dicembre 2023, n. 1766, adottato dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, recante *“Regolamento concessioni e canoni demaniali per il Porto di Trieste”*;
- VISTO** il decreto 27 dicembre 2023, n. 1767, adottato dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, recante *“Regolamento concessioni e canoni demaniali per il Porto di Monfalcone”*;
- VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 21 aprile 2023, n. 110, con il quale sono state adottate le *“Linee Guida sulle modalità di applicazione del Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 dicembre 2022, n. 202”*;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014, del 16 gennaio 2014, come modificato dalla delibera n. 2/2026, del 21 gennaio 2026 (di seguito anche: Regolamento) e, in particolare, gli articoli da 6-bis a 6-sexies;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 57/2018 del 30 maggio 2018, recante *“Metodologie e criteri per garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 130/2019, del 30 settembre 2019, recante *“Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”*;
- VISTA** la delibera n. 242/2025, del 19 dicembre 2025, con cui l'Autorità ha approvato l'atto di regolazione recante *“Revisione della delibera n. 57/2018 - Metodologie e criteri per garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali”* e, in particolare:
- la misura 1.1, ai sensi della quale *“[i]l presente provvedimento definisce principi, criteri e metodologie volti a garantire l'accesso equo, trasparente e non discriminatorio alle infrastrutture portuali ed ai servizi forniti agli utenti portuali che rientrano nelle competenze delle Autorità di Sistema Portuale (“AdSP”) istituite ai*

sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, indicate nell'Allegato "A" alla legge stessa";

- *la misura 2.3 che definisce Autorità di Sistema Portuale "l'ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria di cui all'art. 6, l. 84/1994";*
- *la misura 2.6, che definisce Benchmark di settore "i valori di riferimento fissati dall'Autorità, di cui le AdSP tengono conto in sede di determinazione della componente variabile dei canoni, nonché nell'attività di monitoraggio e verifica della performance del concessionario";*
- *la misura 3.1, ai sensi della quale, "[l]a presente misura si applica alle concessioni di aree e banchine portuali di cui all'articolo 18 della l. 84/1994, nonché, per quanto compatibili ed ove pertinenti, alle concessioni demaniali assentite ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione per la movimentazione di merci e per i servizi passeggeri";*
- *la misura 3.15, ai sensi della quale "[l]a durata delle concessioni ed il livello dei canoni sono adeguatamente commisurati agli impegni in termini di volumi e tipologia di investimenti e traffici contenuti nel PI e nel PEF, tenuto conto del livello di infrastrutturazione delle aree e banchine e degli ulteriori elementi di cui alla Misura 3.16. In particolare, la durata della concessione deve essere commisurata agli investimenti e a quanto previsto dal PI e dal PEF predisposto sulla base dello schema di cui all'Annesso 1. L'individuazione dei criteri per stabilire la durata delle concessioni è oggetto di specifico procedimento dell'Autorità";*
- *la misura 13.8, ai sensi della quale "[i] fornitori di servizi di manovra ferroviaria forniscono annualmente all'AdSP i dati relativi ai seguenti indicatori prestazionali:*
 - a) efficienza del ciclo operativo di manovra ferroviaria in porto, misurata in termini di tempo medio di completamento del ciclo operativo del servizio di manovra, espresso in minuti per servizio fornito;*
 - b) performance di servizio di manovra ferroviaria in porto, misurata in termini di numero medio di personale impiegato nel singolo ciclo operativo del servizio di manovra, espresso in numero di unità di personale FTE (Full Time Equivalent) utilizzate per servizio fornito;*
 - c) il rapporto percentuale tra operazioni di manovra soggette a penali ed il totale delle operazioni svolte, di cui alle misure 12.2 e 12.3 dell'Allegato "A" alla citata delibera n. 130/2019, laddove applicabili.*

L'AdSP pubblica tali informazioni nei termini previsti dalla Misura 12 e dall'Annesso 5, e le fornisce all'Autorità con le modalità di cui alla Misura 15";

- *la misura 15.1, ai sensi della quale "[a]l fine di consentire l'applicazione del presente provvedimento da parte dei soggetti destinatari della regolazione, nonché le correlate attività di monitoraggio e vigilanza, tutti i documenti, i dati,*

- le informazioni e gli schemi di cui alle precedenti Misure devono, da tali soggetti, essere forniti alle AdSP e da queste messi a disposizione dell'Autorità";*
- *la misura 15.2, lettere a) e b), ai sensi della quale "[l]e AdSP devono fornire, per ogni concessione vigente di cui alla Misura 3:*
 - a) una tantum, nonché in caso di aggiornamento:*
 - i. Dati generali della concessione (elencati nell'Annesso 4)*
 - ii. Modalità di determinazione dei canoni (sullo schema fornito con l'Annesso 2)*
 - iii. Piano Economico Finanziario*
 - b) entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all'anno precedente:*
 - i. Contabilità regolatoria*
 - ii. Dati di performance (elencati nell'Annesso 4)"*
 - *la misura 15.3, ai sensi della quale "[l]e AdSP devono altresì fornire, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni di cui alla Misura 13.8, con riferimento all'anno precedente, per ogni fornitore di servizi di manovra ferroviaria. In prima applicazione, le AdSP sono tenute a trasmettere all'Autorità i dati di cui alla Misura 15.2, lettera a), entro il 31 marzo 2026";*
 - *la misura 15.4, ai sensi della quale "[t]utti i dati e i documenti di cui alla presente misura sono forniti all'Autorità secondo i formati e le modalità tecniche ed operative dalla stessa definite, utilizzando i servizi on-line da questa messi a disposizione a garanzia della integrità, consistenza, provenienza del dato, oltre che della sua protocollazione automatica e conseguente conservazione";*
 - *la misura 15.5, ai sensi della quale "[l]a raccolta delle informazioni e dei dati deve consentire all'Autorità anche di addivenire, laddove si pervenga alla raccolta degli elementi informativi necessari in quantità e qualità adeguata, all'elaborazione di valori benchmark di settore nazionali, che potranno essere presi a riferimento dalle AdSP nell'espletamento delle attività di definizione dei canoni concessori, nonché di monitoraggio e di vigilanza rispetto al conseguimento degli obiettivi di performance stabiliti negli atti di concessione e indicati nei Piani di Impresa a questi afferenti";*

VISTA

la delibera n. 27/2026, del 6 marzo 2026, con cui l'Autorità ha approvato l'atto recante "Misura 3.15 dell'Allegato "A" alla delibera n. 242/2025 – Criteri per stabilire la durata delle concessioni portuali. Avvio del procedimento";

VISTA

la nota prot. ART n. 16006/2026 del 12 marzo 2026, con cui l'Autorità ha ricordato alle Autorità di sistema portuale quanto segue: "[c]on riferimento alla Misura 15.3 dell'Allegato "A" alla citata delibera, si ricorda a codeste Autorità di sistema portuale che è necessario trasmettere a questa Autorità i dati di cui alla Misura 15.2, lettera a), entro il 31 marzo 2026, ed a tal fine è stata predisposta apposita piattaforma informatica (Sistema di monitoraggio dati dei trasporti – SiMoT), accessibile attraverso il portale dei servizi on-line alla pagina "Monitoraggi on-line" del sito web istituzionale dell'Autorità (<https://www.autorita-trasporti.it/monitoraggi-on-line>),

attivando il link dal titolo “Delibera n. 242/2025. Acquisizione dati concessioni portuali e servizi di manovra nei porti” nonché, successivamente, il seguente (Portale servizi on-line): https://secure.autorita-trasporti.it/ART_Login/LoginB.aspx Una volta che si accede con le proprie credenziali, andrà selezionato il monitoraggio denominato “Anagrafica concessioni portuali (misura 15.2) Si chiede, altresì, a quelle, tra codeste AdSP, che abbiano affidato servizi di Manovra Ferroviaria di cui alla Misura 13 dell’Allegato “A” alla suddetta delibera, l’inserimento delle informazioni anagrafiche relative ai rispettivi fornitori, mediante il medesimo sistema, selezionando il monitoraggio denominato “Servizi di manovra (misura 13.8)”. Con successiva comunicazione saranno fornite le istruzioni per la trasmissione delle ulteriori informazioni dovute, ai sensi delle medesime Misure sopra indicate, entro il 30 giugno 2026”;

VISTA

la nota prot. ART n. 34446/2026, del 15 maggio 2026, con cui l’Autorità ha comunicato alle AdSP quanto segue: “Come noto, con la delibera n. 242/2025 del 19 dicembre 2025, l’Autorità ha approvato l’atto di regolazione recante “Revisione della delibera n. 57/2018 - Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali”. Con riferimento alla Misura 15.3 dell’Allegato A alla citata delibera, con la nota prot. 16006/2026 del 12/03/2026 è stata ricordata alle Autorità di sistema portuale (di seguito: AdSP) la necessità di trasmettere alla scrivente Autorità i dati di cui alla Misura 15.2, lettera a), entro il 31 marzo 2026, mediante la piattaforma informatica appositamente predisposta. È stato altresì chiesto, qualora fossero stati affidati servizi di Manovra Ferroviaria di cui alla Misura 13 dell’Allegato A alla suddetta delibera, l’inserimento delle informazioni anagrafiche relative ai rispettivi fornitori, mediante il medesimo sistema. Alla data del 29/4/2026, i dati e le informazioni richieste non risultano ancora trasmessi dalle AdSP presiedute dai destinatari della presente. Si sollecita, pertanto, a provvedere urgentemente, e comunque non oltre il 30 maggio 2026, al caricamento ed alla trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti, in quanto necessari per l’esercizio delle competenze che la legge affida all’Autorità in materia di regolazione dell’accesso alle infrastrutture portuali. Corre al riguardo l’obbligo di rammentare ai Presidenti in indirizzo che la trasmissione di informazioni finalizzate all’esercizio di funzioni assegnate dalla legge costituisce immediata espressione del principio di leale collaborazione. (...)”;

VISTA

la nota prot. ART n. 36214/2026, del 22 maggio 2026, con la quale l’AdSP ha riscontrato le suddette richieste di informazioni, precisando: “[p]remesso che la scrivente Amministrazione fornisce annualmente al Ministero vigilante, che legge in copia, i dati e le informazioni relative al monitoraggio delle concessioni portuali, si ritiene doveroso ed opportuno attendere l’esito del giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, ormai di prossima definizione essendo l’udienza pubblica di discussione del merito fissata in data 25/06/2026”;

VISTA

la nota prot. ART n. 37861/2026 del 1° giugno 2026, con cui l’Autorità comunicava alle AdSP quanto segue: “[i]n applicazione della misura 15.2 del citato atto di regolazione, si ricorda a codeste Autorità di sistema portuale (di seguito: AdSP) che è necessario trasmettere a questa Autorità i dati di cui alla lettera b) della medesima misura entro il 30 giugno 2026, ed a tal fine è stata predisposta apposita piattaforma informatica (Sistema di monitoraggio dati dei trasporti – SiMoT), accessibile attraverso il portale dei servizi on-line alla pagina “Monitoraggi on-line” del sito web istituzionale dell’Autorità (<https://www.autorita-trasporti.it/monitoraggi-on-line>), attivando il link dal titolo “Delibera n. 242/2025. Acquisizione dati concessioni portuali e servizi di manovra nei porti” nonché, successivamente, il seguente (Portale servizi on-line): https://secure.autorita-trasporti.it/ART_Login/LoginB.aspx, e selezionando, dopo aver fatto accesso con le proprie credenziali, il monitoraggio denominato “Concessioni portuali - dati di performance e Co.Reg. (misura 15.2, lettera b) – anno 2025””;

VISTA

la relazione predisposta dall’Ufficio Vigilanza e sanzioni, in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all'avvio del procedimento ordinatorio;

CONSIDERATO

che la summenzionata AdSP rientra nel perimetro dei soggetti a cui sono dirette le misure di cui all’Allegato “A” alla delibera n. 242/2025, e, pertanto, secondo quanto previsto dalle misure 15.2, lettere a) e b), 15.3 e 13.8, ha l’obbligo di fornire all’Autorità, per ogni concessione vigente di cui alla misura 3, *una tantum*, nonché in caso di aggiornamento, i dati generali della concessione (elencati nell’Annesso 4), le modalità di determinazione dei canoni (sullo schema fornito con l’Annesso 2) e il Piano Economico Finanziario, nonché, entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all’anno precedente, ha l’obbligo di fornire la contabilità regolatoria, i dati di *performance*, elencati nell’Annesso 4, e i dati relativi agli indicatori prestazionali trasmessi dai fornitori di servizi di manovra ferroviaria annualmente alla stessa AdSP; d’altra parte, secondo il dettato normativo dell’art. 37, comma 3, lettera d), l’Autorità può, nell’esercizio delle proprie funzioni, richiedere informazioni nonché l’esibizione di documenti nei confronti di “*qualunque soggetto informato*”;

CONSIDERATO

che l’AdSP, a tutt’oggi, come d’altra parte avvenuto con le richieste di informazioni prot. ART n. 14421/2025 del 10 febbraio 2025 e prot. ART n. 43160/2025 del 6 maggio 2025 inviate nell’ambito del procedimento di verifica di impatto della regolazione relativa alla delibera n. 170/2022, non ha trasmesso all’Autorità i dati e le informazioni di interesse, mediante la piattaforma online, in conformità a quanto richiesto dalla Misura 15.2 lett. a) e lett. b) e dalla Misura 13.8, nei tempi previsti dalla Misura 15.3 di cui all’Allegato “A” alla delibera n. 242/2025;

RILEVATO

che l’acquisizione dei dati e delle informazioni richieste assume, particolare rilievo per l’esercizio delle funzioni dell’Autorità volte a garantire l’accesso equo, trasparente e non discriminatorio alle infrastrutture portuali ed ai servizi forniti agli utenti portuali che rientrano nelle competenze dell’Autorità di Sistema Portuale;

- RILEVATO** che l’acquisizione dei dati e delle informazioni richieste costituisce, tra l’altro, attività propedeutica all’individuazione dei criteri per stabilire la durata delle concessioni di aree e banchine portuali, oggetto dello specifico procedimento avviato dall’Autorità con la citata delibera n. 27/2026 del 6 marzo 2026, ai sensi della misura 3.15 dell’Allegato “A” alla delibera n. 242/2025;
- RILEVATO** inoltre che la raccolta delle informazioni e dei dati deve consentire all’Autorità anche di addivenire, laddove si pervenga alla raccolta degli elementi informativi necessari in quantità e qualità adeguata, all’elaborazione di valori *benchmark* di settore nazionali, che potranno essere presi a riferimento dalle AdSP nell’espletamento delle attività di definizione dei canoni concessori, nonché di monitoraggio e di vigilanza rispetto al conseguimento degli obiettivi di *performance* stabiliti negli atti di concessione e indicati nei Piani di Impresa a questi afferenti;
- RITENUTO** conseguentemente che le motivazioni addotte dalla stessa Autorità di Sistema Portuale non siano idonee a giustificare il ritardo maturato finora, tenuto anche conto della circostanza che quasi tutte (13 AdSP su 16) le AdSP hanno provveduto a trasmettere i dati richiesti nel termine assegnato, ottemperando al quadro regolatorio sopra richiamato;
- TENUTO CONTO** che l’acquisizione delle informazioni dei dati richiesti è funzionale all’esercizio dei poteri regolatori nell’ambito delle concessioni portuali, come rappresentato nelle note sopra richiamate;
- RITENUTO** quindi, che sussistano i presupposti per l’avvio di un procedimento, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, finalizzato all’adozione di un provvedimento ordinatorio volto a prescrivere, nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, di mettere in atto le attività necessarie per rendere disponibili i dati e le informazioni di cui alle misure 15.2, lettere a) e b), 15.3 e 13.8 dell’Allegato “A” alla delibera n. 242/2025, del 19 dicembre 2025;
- RITENUTO** altresì di fissare i termini di conclusione del presente procedimento, in considerazione degli elementi già acquisiti, in massimo centoventi giorni, ai sensi dell’articolo 6-ter comma 8 del Regolamento;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, finalizzato all’adozione di un provvedimento ordinatorio volto a prescrivere, nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale di mettere in atto le attività necessarie per rendere disponibili i dati e le

informazioni di cui alle misure 15.2, lettere a) e b), 15.3 e 13.8 dell'Allegato "A" alla delibera n. 242/2025, del 19 dicembre 2025;

2. il responsabile del procedimento è il dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;
3. il destinatario della presente delibera e i terzi interessati possono accedere agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni - Via Nizza 230, 10126 Torino;
4. il destinatario della presente delibera può, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
5. entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale della presente delibera, i terzi interessati possono presentare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni. Gli interessati che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite manifestano, a pena di decadenza, tale esigenza dandone adeguata motivazione e specificando espressamente le parti riservate;
6. il termine massimo per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
7. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ed è pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 29 luglio 2026

La Consiglieria
Carla Roncallo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)